

con l'impiego di cospicue risorse finanziarie, deve constatarsi che contestualmente non è emersa ancora una ricaduta significativa almeno con riguardo al comparto vocazionale proprio del porto, quello commerciale (cfr. Tabella n. 10).

Nel par. 12 è stata al riguardo riassunta la valutazione preoccupata del nuovo Presidente dell'Ente e sono state esposte le linee d'intervento dallo stesso indicate - che la Corte auspica non mancheranno di risultare in modo puntuale e compiuto nel prossimo documento di pianificazione operativa - nella prospettiva della necessaria inversione di tendenza specialmente in tema di movimentazione delle merci (al netto di quelle liquide).

20.1.2 Sul versante della programmazione si sottolinea altresì la realizzazione effettuata dall'Ente della bozza di piano regolatore, deliberata dal Comitato il 22 dicembre 1999 ed attualmente all'esame dei quattro comuni interessati e perciò titolari dell'intesa in ordine all'adozione del piano; peraltro i relativi sindaci - che fanno parte del Comitato portuale - si sono astenuti in ordine all'assunzione della cennata delibera preliminare, sicchè si profila non agevole la conclusione dell'iter provvedimentale.

20.2 L'attività gestoria

20.2.1 Una rilettura - nei suoi tratti essenziali - della rassegna contenuta nella Parte III del presente referto, alla quale è doveroso fare rinvio, induce a porre in rilievo, quanto all'uso dei beni demaniali, l'apprezzabile misura del rendimento medio al mq. delle aree concesse ad uso balneare (76.700 lire nel 1999), a fronte della quale la differente misura media del rendimento dei canoni accertati a carico dei terminalisti (nello stesso anno è stata di 7.967 lire) va però valutata accanto alle risorse messe a disposizione degli stessi per la realizzazione di infrastrutture, che l'Autorità pone come condizione in sede di concessione (nel triennio 1996-1998 l'Ente riferisce che le risorse private sono state 45 miliardi).

E tuttavia, secondo quanto esposto in precedenza (par. 12), tale coinvolgimento non pare risulti adeguato, se l'attuale Presidente ha ravvisato di recente necessaria una sorta di "programmazione negoziata" con i terminalisti: oggetto della medesima si configurano invero non solo le tipologie concessorie da affidare, ovvero la determinazione dei tempi, dei modi e dei costi, ma anche i riflessi di questi ultimi sulla quantificazione dei canoni.

Attesa poi la rilevanza assunta dal gettito dei canoni demaniali nel quadro delle risorse proprie delle autorità portuali, si configura necessaria la individuazione da parte dell'Ente di misure volte a ridurre l'area dei residui di competenza (1,8 miliardi nel 1999), mentre appare accettabile il tasso di smaltimento di quelli pregressi.

20.2.2 Quanto all'attività autorizzatoria all'esercizio d'impresa, l'Autorità è tenuta a valutare in ciascun anno le esigenze di funzionalità del porto e del traffico al fine di stabilire con coerenza il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate, come prescrive l'art. 16, c. 7 della legge n. 84 del 1994; tale programmazione non è stata sistematicamente effettuata dopo l'iniziale individuazione del numero massimo di 24 autorizzazioni.

20.2.3 In tema inoltre di servizi d'interesse generale merita un chiarimento la partecipazione ai sensi dell'art. 23, c. 5 della legge n. 84/1994 dell'Autorità alla Società servizi generali, avente durata fino al 2025.

Poiché la partecipazione è finalizzata dalla norma alla utilizzazione "fino ad esaurimento degli esuberi", è da tenere presente che in base ad una corretta interpretazione della norma stessa l'Autorità sarà tenuta a recedere con la scomparsa degli esuberi.

A favore di siffatta conclusione si colloca poi l'ambiguo ruolo svolto dalle autorità portuali per effetto di una norma (introdotta nel corso dei lavori parlamentari della legge n. 84) derogatrice della regola generale fissata con l'art. 6, c. 5 per la quale i servizi in esame sono concessi previa gara: esse sostanzialmente risultano concessionarie in base ad un proprio atto di concessione.

In presenza perciò di una condotta delle autorità portuali obiettivamente non trasparente — sebbene autorizzata dalla norma — la Corte rinnova il proprio avviso favorevole ad una riflessione da parte del Legislatore.

20.2.4 Da ultimo si dà atto all'Ente che la sua operatività sia costituita ora dalle sole attribuzioni pubblicistiche previste dall'art. 6 della legge n. 84, essendo stata ormai attuata la dismissione dei beni ed attività imprenditoriali proprie del pregresso Ente autonomo porto di Savona, poi denominato Organizzazione portuale.

Poiché l'art. 20, c. 5 della legge n. 84 stabilisce che le autorità e le organizzazioni portuali sono considerate anche ai fini tributari un unico soggetto "fino alla data della avvenuta dismissione", tale data va individuata con certezza mediante l'emanazione di un formale decreto del Presidente dell'Autorità, determinativo perciò a tutti gli effetti della scomparsa dall'ordinamento dell'Ente autonomo.

20.3 L'organizzazione

20.3.1 Il disegno organizzativo delle autorità portuali delineato con la legge n. 84/1994 concentra non solo l'individuazione degli indirizzi ma tutta l'attività decisionale nel Presidente e nel Comitato portuale, restando la dirigenza priva delle attribuzioni sue proprie in ordine alla gestione degli enti.

Né un superamento è reso possibile per effetto della specifica disciplina introdotta dal D.Lvo n. 29 del 1993 e successive modificazioni per la generalità delle Amministrazioni pubbliche, che nel testo attuale dell'art. 3 istituzionalizza la riserva degli indirizzi agli organi politici e dell'attività gestoria (finanziaria, tecnica e amministrativa) alla dirigenza.

Con il decreto legge n. 535/1996, convertito nella legge n. 647/1996, infatti le autorità portuali — che già erano sottratte alla disciplina del parastato — sono sottratte altresì espressamente a quella del citato D.Lvo n. 29/1993; le norme sulle attribuzioni dei dirigenti in materia gestionale risultano perciò derogate espressamente nei confronti della dirigenza delle autorità portuali da specifica disposizione legislativa.

L'esposta singolarità pare alla Corte meriti una riflessione in sede legislativa, attesa la sintomatica insufficiente sua correlazione con i principi costituzionali di ragionevolezza e di buon andamento degli uffici, quest'ultimo generalmente assunto ormai a fondamento della distinzione funzionale — istituzionalizzata nei confronti della generalità delle Pubbliche Amministrazioni — tra organi di indirizzo politico e organi di gestione.

20.3.2 La cennata sottrazione delle autorità portuali — benché enti pubblici non economici — alla disciplina del D.Lvo n. 29/1993 è stata oggetto nei precedenti paragrafi di ulteriori valutazioni dalla Corte, del resto espresse già in qualche referto attinente ad altra autorità portuale.

Sotto un primo riflesso è stata posta in rilievo una situazione di scarsa trasparenza in sede di contrattazione collettiva.

La medesima, invero, avrebbe dovuto essere guidata dai criteri posti dal Ministro dei trasporti e della navigazione volti al rispetto delle "compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio", come prescrive il nuovo testo dell'art. 10, c. 6 della legge di riordino.

La contrattazione, per contro, si è svolta tra l'Assoporti e i sindacati autonomamente, senza cioè l'effettiva predeterminazione di detti criteri e senza la documentazione (allegata al contratto) della indicazione della copertura complessiva della spesa, così come, invece, è prescritto dall'art. 52, c. 2 del D.Lvo n. 29 in ordine ai contratti collettivi stipulati per la generalità delle pubbliche amministrazioni.

Appare opportuna una riconsiderazione del problema in sede legislativa volta ad appurare se non sia perciò eccedente il principio di ragionevolezza la deroga derivante per le autorità portuali alla regola — posta per la generalità delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato — per la quale occorre una autorizzazione di spesa ad hoc per la stipula dei contratti collettivi che viene disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci con distinta indicazione dei mezzi di copertura (art. 14, c. 3 D.Lvo n. 387/1998).

Il previsto sganciamento delle autorità portuali — per contro — dalla disciplina del D.Lvo n. 29 ha generato una specie di "ius singulare" in favore delle medesime, volto in effetti a garantire la prosecuzione delle procedure — in tema di contrattazione collettiva — pre-vigenti alla legge di riforma n. 84/1994, che paradossalmente sotto certi aspetti erano più garantistiche di quelle attuali.

Ed invero la parte datoriale era allora costituita da rappresentanti di diverse amministrazioni dello Stato, mentre in atto tale ruolo è svolto — in luogo dell'ARAN, persona giuridica di diritto pubblico — dall'associazione privatistica delle varie autorità portuali (Assoporti).

Alla Corte pare che il problema meriti una riflessione, atteso che la prospettiva del sostanziale allineamento del regime normativo, ma specialmente retributivo, dei dipendenti delle autorità portuali a quello dei lavoratori delle imprese portuali finirebbe per sovrapporre logiche normative retributive che per contro sono del tutto differenti: in base alla legge di riforma invero le prime operano solo sul versante pubblicistico (controllo, coordinamento, programmazione etc.), mentre le altre perseguono, mediante l'esercizio delle

operazioni portuali, i fini imprenditoriali propri delle imprese private, e cioè il conseguimento del massimo profitto.

20.3.3 L'armonizzazione della disciplina ordinamentale delle autorità portuali con il più ampio quadro normativo delle pubbliche amministrazioni non pare possa subire deroghe in ordine alla istituzione da parte delle medesime dei controlli interni, in applicazione del recente D.Lvo n. 286 del 1999.

Anche perciò l'Autorità portuale di Savona è tenuta a munirsi — così come le altre — mediante puntuali delibere del Comitato portuale di quei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta, prescritti dal citato D.Lvo n. 286 ed a tal fine opportuna si configurerebbe una coordinata attività di indirizzo del Ministero vigilante.

Assumono prioritario rilievo la struttura preordinata al controllo strategico e quella deputata all'espletamento del controllo di gestione, in vista in particolare del conseguimento di migliori risultati operativi, resi possibili da specifica attività autocorrettiva posta in essere in base alle risultanze del controllo di gestione.

20.3.4 L'Autorità ha definito l'organico della Segreteria tecnico-operativa composto, "in base alle esigenze di funzionalità che lo giustificano" da 48 unità: i dipendenti in servizio per contro sono 95; la maggiore consistenza degli esuberanti si riscontra nei livelli impiegatizi ed operativi (5° e 6°).

Nel quinquennio in esame al rapporto di lavoro è stata applicata la disciplina prevista nel contratto collettivo di lavoro del 29 ottobre 1996 e nella contrattazione aziendale.

Non ha trovato peraltro puntuale applicazione la disciplina concernente il premio di produttività, che è stato erogato indipendentemente dalla previa concordata (tra le parti) individuazione di programmi o progetti finalizzati ad incrementi di produttività, di efficienza, di qualità e ad altri elementi connessi agli obiettivi dell'Ente e quindi senza alcun ancoraggio ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi o progetti.

20.4 Le risultanze contabili

20.4.1 Nell'ultimo triennio ha trovato applicazione il regolamento di contabilità che l'Ente si è dato in base all'art. 6, c. 3 della legge n. 84/1994 e che è ispirato alle disposizioni civilistiche introdotte di recente in materia di bilanci.

Nel par. 13 cui si fa rinvio sono stati evidenziati i più significativi tratti innovativi, come la razionalizzazione del conto del patrimonio, conseguente al trasferimento dall'attivo e dal passivo in appositi conti d'ordine di poste prive di obiettivo rilievo patrimoniale, nonché il nuovo criterio di valutazione dei beni, effettuata ora al netto degli ammortamenti.

Nonostante sia recente la emanazione di detta normativa, la medesima va sottoposta ad adeguamento, reso necessario dal sopravvenuto D.Lvo n. 208 del 1999 (art. 3, c. 1), che fa obbligo agli enti ed organismi pubblici di adeguare entro il 30 giugno 2000 il sistema di contabilità e i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge (n. 94/1997) di riforma del bilancio dello Stato.

Poiché il testo regolamentare che sarà deliberato dalle autorità deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero vigilante e di quello del tesoro, la Corte confida che dette Amministrazioni elaborino una normativa-tipo, atta a risolvere in tal modo un problema tecnico-normativo per le autorità portuali di non facile soluzione e a garantire al contempo l'uniformità della disciplina contabile delle stesse, nonché tempi rapidi in ordine al necessario adeguamento regolamentare.

Da tale integrazione normativa l'Ente non può prescindere, benchè — e se ne dà atto — nell'ultimo consuntivo (quello relativo al 1999) esso abbia effettuato talune sperimentazioni di contabilità economico-analitica mediante una rielaborazione extracontabile dei dati di bilancio.

20.4.2 Nella parte IV del presente referto è contenuta la rassegna delle risultanze contabili emerse nel periodo in esame ed una informativa completa sulle medesime può essere acquisita mediante la lettura delle analisi ivi esposte — cui si fa rinvio — in ordine alle varie tipologie di contabilità (finanziaria, economica, patrimoniale etc.).

Nella presente sede si possono in sintesi esprimere le considerazioni che seguono.

L'andamento complessivo della contabilità è risultato decisamente influenzato — e in modo positivo — dagli interventi di risanamento previsti

nell'art. 28, c. 1 della legge n. 84/1994, sostanziatasi in oltre 23 miliardi (in particolare 13,2 miliardi relativi a rate di mutui e 5,4 miliardi relativi al trattamento di fine rapporto).

Siffatta azione di sostegno dello Stato - il cui onere in parte è stato alleviato con l'acquisizione da parte del medesimo di metà delle entrate dell'Autorità per tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate pari a 14,7 miliardi - ha potuto far generare saldi economico-patrimoniali di segno positivo, ribaltando perciò le risultanze emerse nel periodo anteriore a quello in esame e sottolineate nel precedente referto.

L'Autorità è già da qualche anno nelle condizioni di destinare una cospicua parte dell'avanzo di amministrazione alla realizzazione - per la quota di sua competenza - di interventi infrastrutturali, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e infrastrutture, ad integrazione dell'apporto proveniente dalle amministrazioni dello Stato, a tanto tenute in base alla legge n. 84.

Il patrimonio netto, divenuto attivo, ha dilatato progressivamente la sua dimensione grazie anche ai saldi economici attivi dei singoli esercizi, pervenendo alla fine del 1999 a 17,6 miliardi.

I saldi finanziari di parte corrente sono risultati sempre attivi, benché in progressiva riduzione, anche in dipendenza della graduale cessazione dell'attività imprenditoriale voluta dalla legge di riforma.

In siffatto quadro l'indicatore di autonomia operativa è stato sempre positivo, a conferma che le fonti di entrata destinate al funzionamento dell'Ente hanno potuto fronteggiare per intero le corrispondenti spese.

Anche l'incidenza delle entrate proprie sul totale delle entrate correnti - espressiva dell'autonomia finanziaria dell'Ente - ha determinato indicatori accettabili, perché collocatisi sempre tra lo 0,80 e lo 0,86.

Nel par. 17.1.2 trova esplicitazione il dissenso emerso tra l'Autorità e il Ministero vigilante in ordine al comma 7 del citato art. 28 della legge n. 84 e cioè alla legittimità della perdurante acquisizione da parte dello Stato di metà delle entrate, per tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate, nonostante sia stato ultimato l'intervento a favore dell'Ente e la Corte è dell'avviso che appare opportuna al riguardo una riflessione del legislatore finalizzata a prevenire l'insorgere di un contenzioso che potrebbe riguardare altre consimili autorità portuali.

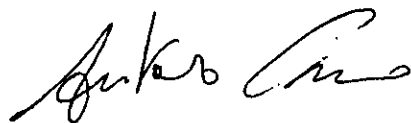
21. Il completamento del quadro normativo

21.1 Nel corso del presente referto si è fatto cenno della esigenza che la disciplina contenuta nell'art. 17 della legge n. 84 sia sollecitamente sostituita con altra che valga a superare effettivamente le riserve prospettate dall'Unione Europea sulla inidonea vigente normativa che disciplina la fornitura di manodopera temporanea portuale in caso di variazioni imprevedibili di domanda.

In assenza invero del Consorzio volontario tra imprese portuali e terminaliste costituito all'indicato scopo, l'Autorità non ha ritenuto di istituire in base all'art. 17 – contestato dall'Unione Europea – l'Agenzia per le erogazioni di mere prestazioni temporanee di manodopera, sicchè le medesime anche per il porto di Savona si svolgono in via di fatto, indipendentemente da un quadro normativo e quindi ad alto rischio della formazione di situazioni di monopolio.

21.2 Il decreto ministeriale previsto nell'art. 18 della legge, in tema di concessioni di aree e banchine demaniali, non risulta ancora emanato, benché il Parlamento con l'art. 19 della legge n. 472/1999 abbia modificato detto art. 18 proprio per quanto attiene alla determinazione – in sede di regolamento ministeriale – dei limiti minimi dei canoni, prima oggetto di criteri legislativi ritenuti dal Ministero macchinosi e perciò responsabili dell'omessa regolamentazione nel corso dei sei anni successivi alla legge di riforma.

21.3 La nuova classificazione dei porti, affidata dalla legge n. 84 (art. 4) ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione costituisce altra realtà di grave inoperatività; la fondatezza della giustificazione ministeriale (cfr. par. 4.3), secondo la quale detta classificazione potrà effettuarsi solo dopo che saranno definite le linee di sviluppo strategico del settore trasportistico in sede di Piano generale dei trasporti, resta affidata alla sovrana valutazione del Parlamento.



APPENDICE**Autonomia finanziaria**

Rapporto tra le entrate correnti al netto dei trasferimenti correnti ed il totale delle entrate correnti. Espone il grado di autonomia dell'Ente da interventi esterni. Varia da zero, autonomia nulla, ad uno, autonomia massima.

(in milioni di lire)

		1995	1996	1997	1998	1999
<i>entrate correnti</i>	a	20.890,00	21.545,00	16.011,00	15.216,00	15.614,00
<i>trasferimenti correnti</i>	b	3.173,00	2.843,00	3.081,00	3.084,00	2.900,00
<i>Indice (a-b)/a</i>		0,85	0,87	0,81	0,80	0,81

Velocita' di riscossione entrate correnti

Rapporto tra riscossioni correnti di competenza e i relativi accertamenti d'esercizio. Varia da zero, nessuna riscossione, ad uno (valore di riferimento), completa riscossione di quanto accertato. La funzionalità gestoria dell'ente risulta tanto maggiore quanto più le riscossioni si avvicinano agli accertamenti.

(in milioni di lire)

		1995	1996	1997	1998	1999
<i>riscossioni</i>	a	20.323,00	25.315,00	16.059,00	27.726,00	16.322,00
<i>accertamenti</i>	b	30.538,00	50.498,00	28.153,00	67.599,00	35.149,00
<i>indice a/b</i>		0,67	0,50	0,57	0,41	0,46

Velocita' di gestione delle spese correnti

Rapporto tra i pagamenti correnti di competenza ed i corrispondenti impegni d'esercizio. Varia da zero, velocità nulla con impegni non realizzati ad uno (valore ottimale di riferimento), velocità massima con completa realizzazione degli impegni. La funzionalità gestoria dell'Ente risulta tanto maggiore quanto più i pagamenti si avvicinano agli impegni.

(in milioni di lire)

		1995	1996	1997	1998	1999
<i>pagamenti</i>	a	17.978,00	21.940,00	17.191,00	22.002,00	13.354,00
<i>impegni</i>	b	21.049,00	48.684,00	27.485,00	71.828,00	35.378,00
<i>indice a/b</i>		0,85	0,45	0,63	0,31	0,38

Indice di scostamento tra previsioni iniziali e accertamenti

Rapporto tra gli accertamenti e le relative previsioni iniziali. Il valore ottimale di riferimento è pari ad 1 (l'attendibilità delle previsioni trova conferma in pari accertamenti). Quando il valore è, invece, inferiore o superiore ad uno si è rispettivamente accertato meno o più del previsto.

(in milioni di lire)

		1995	1996	1997	1998	1999
accertamenti	a	30.538,00	50.498,00	28.153,00	67.599,00	35.149,00
previsioni iniziali	b	59.089,00	45.600,00	51.869,00	52.890,00	55.552,00
Indice (a/b)-1		- 0,48	0,11	- 0,46	0,28	- 0,37

Indice di scostamento tra previsioni iniziali e impegni

Rapporto tra gli impegni e le relative previsioni iniziali. Il valore ottimale di riferimento è pari ad uno (l'attendibilità delle previsioni trova conferma in pari impegni). Quando il valore è, invece inferiore o superiore ad 1 si è rispettivamente impegnato meno o più del previsto.

(in milioni di lire)

		1995	1996	1997	1998	1999
impegni	a	21.049,00	48.684,00	27.485,00	71.828,00	35.378,00
previsioni iniziali	b	52.025,00	58.505,00	58.257,00	66.405,00	58.974,00
Indice (a/b)-1		- 0,60	- 0,17	- 0,53	0,08	- 0,40

Indice di rigidità della spesa di funzionamento

Varia da zero, rigidità nulla, a uno, massima rigidità.

(in milioni di lire)

		1995	1996	1997	1998	1999
spese per gli organi istituz.li +	a	295,00	504,00	567,00	841,00	735,00
oneri per il personale +	b	9.805,00	11.199,00	7.733,00	7.782,00	7.006,00
acquisto beni consumo e serv.	c	4.500,00	3.445,00	3.372,00	3.475,00	4.215,00
impegni spese corr. Di comp.	d	15.509,00	16.986,00	12.963,00	12.628,00	13.232,00
Indice (a+b+c)/d		0,94	0,89	0,90	0,96	0,90

Incidenza residui attivi

Rapporto tra il totale dei residui attivi e gli accertamenti di competenza. Indica la quantità degli accertamenti di competenza che al termine dell'esercizio risultano ancora da riscuotere. Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima.

(in milioni di lire)

		1995	1996	1997	1998	1999
<i>totale residui attivi d'esercizio</i>	a	13.547,00	28.089,00	23.586,00	45.279,00	47.117,00
<i>totale accertamenti d'esercizio</i>	b	30.538,00	50.498,00	28.153,00	67.599,00	35.149,00
<i>Indice a/b</i>		0,44	0,56	0,84	0,67	1,34

Incidenza residui passivi

Rapporto tra il totale dei residui passivi e gli impegni di competenza. Indica la quantità degli impegni di competenza che al termine dell'esercizio risultano ancora da pagare. Varia da zero, produzione nulla ad uno, produzione massima.

(in milioni di lire)

		1995	1996	1997	1998	1999
<i>totale residui passivi d'esercizio</i>	a	5.738,00	30.298,00	22.692,00	61.099,00	57.818,00
<i>totale impegni d'esercizio</i>	b	21.049,00	48.684,00	27.485,00	71.828,00	35.378,00
<i>Indice a/b</i>		0,27	0,62	0,83	0,85	1,92

Smaltimento residui attivi

Rapporto tra le riscossioni e le cancellazioni, al numeratore, e i residui iniziali e quelli aggiunti, al denominatore. Varia da zero ^{da zero} ad uno (valore di riferimento) e, eventualmente, oltre. Indica se le riscossioni si avvicinano, raggiungano o superano la consistenza iniziale dei residui.

(in milioni di lire)

		1995	1996	1997	1998	1999
<i>residui riscossi</i>	a	6.901,00	10.538,00	15.898,00	17.393,00	15.547,00
<i>minori accertamenti</i>	b	169,00	103,00	699,00	763,00	1.442,00
<i>residui all'1/1</i>	c	10.402,00	13.547,00	28.089,00	23.586,00	45.279,00
<i>maggiori accertamenti</i>	d	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Indice (a+b)/(c+d)</i>		0,65	0,77	0,54	0,78	0,51

vivi

Smaltimento residui passivi

Rapporto tra i pagamenti e le cancellazioni, al numeratore, e i residui iniziali e quelli aggiunti, al denominatore. Varia da zero ad uno (valore di riferimento) e, eventualmente, oltre. Indica se i pagamenti si avvicinano, raggiungono o superano la consistenza iniziale dei residui.

(in milioni di lire)

		1995	1996	1997	1998	1999
residui pagati	e	4.465,00	2.003,00	17.250,00	10.360,00	13.841
minori accertamenti	f	- 218,00	- 181,00	- 650,00	- 1.058,00	- 1.463,00
residui all'1/1	g	7.351,00	5.738,00	30.298,00	22.692,00	61.099,00
magiori accertamenti	h	-----	-----	-----	-----	-----
Indice (e+f)/(g+h)		0,58	0,32	0,55	0,41	0,20

Indice della capacita' di spesa

Rapporto tra i pagamenti totali dell'esercizio (in conto competenza e in conto residui) e la massa spendibile (impegni di competenza e residui passivi iniziali). Varia da zero, nessuna spesa, ad uno ed eventualmente, oltre. Indica l'utilizzazione dell'autorizzazione di spesa.

(in milioni di lire)

		1995	1996	1997	1998	1999
pagamenti in c/comp.	a	17.978,00	21.940,00	17.191,00	22.002,00	13.354,00
pagamenti in c/residui	b	4.465,00	2.003,00	17.250,00	10.360,00	13.841,00
impegni di competenza	c	21.049,00	48.684,00	27.485,00	71.828,00	35.378,00
residui passivi all'1/1	d	7.351,00	5.738,00	30.298,00	22.692,00	61.099,00
Indice (a+b)/(c+d)		1,07	0,44	0,60	0,34	0,28

Indice di accumulo annuale di residui passivi

Rapporto tra i pagamenti totali dell'esercizio (in conto competenza e in conto residui) e la massa spendibile (impegni di competenza e residui passivi iniziali). Varia da zero, nessuna spesa, ad uno ed eventualmente, oltre. Indica l'utilizzazione dell'autorizzazione di spesa.

(in milioni di lire)

		1995	1996	1997	1998	1999
totale residui passivi al 31/12	e	5.738,00	30.298,00	22.692,00	61.099,00	67.818,00
impegni di competenza	f	21.049,00	48.684,00	27.485,00	71.828,00	35.378,00
residui passivi all'1/1	g	7.351,00	5.738,00	30.298,00	22.692,00	61.099,00
Indice e/(f+g)		0,20	0,56	0,39	0,65	0,70

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995**



AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

Via Gramsci, 14 - 17100 Savona - Tel. 019/85541 - Fax 019/827399 - Telex 271462 EAP SV

Comitato Portuale - 29.4.1996

Delibera n. 28 - anno 1996

3) Approvazione bilancio consuntivo esercizio 1995:

IL COMITATO, sentito il Presidente, vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti allegata sub. A;

APPROVA il bilancio consuntivo dell'esercizio 1995 allegato sub B che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

APPROVA inoltre la nota integrativa allegata sub C, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, redatta ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, a seguito delle disposizioni CEE in materia di impostazione civilistica per i bilanci dei paesi comunitari, recepita dall'Italia con D.L. 3.4.1991 n. 197 con decorrenza 1993.

La presente delibera sarà trasmessa al Ministero dei Trasporti e della Navigazione e al Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 12 comma 2 - lett. a) della Legge 28.1.1994 n. 84.

IL SEGRETARIO
(f.to Canavese)

IL SEGRETARIO
(f.to Sciutto)